

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE GRAVINA ARTE APS

### **ART. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata**

L'Associazione Gravina Arte, costituita 08/11/1984, n. atto 1322/264 notarile, con sede legale nel Comune di Gravina di Catania in Via del carabiniere,5 codice fiscale 04904240878 indirizzo di Posta Elettronica Certificata 3764299@pec.it, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

Per esigenze organizzative l'associazione può modificare la propria sede ed attivare anche più sedi su semplice deliberazione del consiglio direttivo anche fuori dal territorio gravinese. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" saranno inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"ASSOCIAZIONE GRAVINA ARTE APS"**. L'associazione ha durata illimitata.

### **ART. 2) Scopo, finalità e attività**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione esercita le proprie attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs N. 117/2017. In particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione, per le realizzazione delle attività di interesse generale, si propone di:

- Perseguire attività didattica e di formazione aperta a tutti e particolarmente ai giovani e agli universitari, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage; propone, inoltre, tirocini curriculari universitari e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro);
- Svolgere attività culturali – artistiche allo scopo di diffondere l'arte di ogni tempo ed in ogni aspetto da quello musicale a quello teatrale e artistico con la possibilità di organizzare spettacoli teatrali, musical, spettacoli di danza, concerti, rassegne e manifestazioni di ogni genere compreso festival cinematografici, concorsi di ogni livello e in ogni settore dell'arte.
- Favorire l'aggregazione di bambini, giovani e adulti promuovendo la formazione di compagnie teatrali e di danza, gruppi folcloristici, gruppi di musica d'insieme e orchestre, cori di voci bianche e di adulti, corsi di avviamento alla musica, laboratori artistici e di riciclaggio, laboratori creativi di vario genere (cucina, cucito, decoupage, fotografia, ecc.)
- Promuovere la lettura e la scrittura creativa e formare biblioteche qualificate.
- Favorire gli incontri culturali, musicali e teatrali tramite l'acquisto di abbonamenti e biglietti nei maggiori teatri della città.
- Dare supporto a ragazzi svantaggiati, disabili e a rischio devianza:
- Promuovere, organizzare e realizzare, anche per conto di terzi e in collaborazione con gli Enti pubblici, scuole, associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive e di danza, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali, spettacoli folcloristici, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno di eventuali turisti o di gruppi Erasmus.
- Promuovere la socializzazione dei cittadini anche con l'apertura di appositi uffici e spazi adeguati all'accoglienza e all'aggregazione giovanile
- Promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, musicale, artistico, culturale, ambientale, nonché delle culture popolari e tradizionali, delle lingue locali, etniche e nazionali anche attraverso la formazione di gruppi folcloristici che mantengano vive le tradizioni popolari tramite la danza, la recitazione e i canti.
- Incentivare viaggi e scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri, tramite anche i progetti Erasmus.
- Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica, l'edizione e la

distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi.

- Collaborazione con Enti pubblici e privati, organismi nazionali ed internazionali, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative, scuole che perseguono scopi e finalità affini.
- Riqualificare, utilizzare e gestire beni pubblici e privati o beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale.

L'associazione può costituire, con delibera dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 111, comma 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo riservato ai propri Soci, nel quale si possa somministrare alimenti e bevande.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3) Gestione delle attività organizzate**

Per la realizzazione delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 4) Soci**

La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri che ne facciano richiesta. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione.
- b. Accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari: sono coloro che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo che deve essere versata al momento dell'avvenuta iscrizione e comunque entro il 31/12 di ogni anno ed il mancato versamento è causa della esclusione da socio; hanno diritto al voto e possono usufruire di convenzioni e di agevolazioni.

- Soci sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, possono partecipare alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali.

I soci accettano senza riserve le quote statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed efficace a tutti gli effetti dal momento di tale accoglimento.

I soci hanno diritto di formulare proposte al Consiglio Direttivo

#### **ART. 5) Modalità ammissione socio**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- c. Sottoscrivere l'informativa relativa alla privacy e consenso al trattamento dei dati ed

autorizzazione all'uso delle immagini (sia nel caso di consenso che in quello di diniego).

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Questi potranno, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'iscrizione decorrerà dal momento dell'avvenuta comunicazione all'interessato con relativa iscrizione nel libro degli associati.

### **ART. 6) Diritti-Doveri Soci**

I **soci ordinari**, regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi (regola valida solo per i nuovi iscritti) purchè maggiorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualifica di socio ordinario dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al CD via mail. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: richiesta scritta alla mail ufficiale dell'associazione e appuntamento con l'incaricato.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- Richiamo, Diffida, Espulsione dall'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni/quote di natura patrimoniale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

### **ART. 7) Perdita della qualifica di associato**

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione/espulsione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è automatica in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dalla scadenza. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

### **ART. 8) Organi dell'associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario ed il Tesoriere

### **ART. 9) Assemblea dei soci: competenza e convocazione**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. Discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo.
- b. Eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione.
- c. Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione.
- d. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- e. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- f. Deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi.
- g. Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. Deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, piattaforme social), contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo con motivazione scritta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per l'assemblea straordinaria e ordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

### **ART. 10) Validità e partecipazione assemblea soci**

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. Le Assemblee ordinaria e straordinaria hanno entrambe le stesse modalità di convocazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **ART. 11) Principio del voto singolo**

Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

### **ART. 12) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci ordinari maggiorenni, è composto da non meno di 4 membri eletti dall'Assemblea fra i soci e nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vice Presidente il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incarichi. Resta in carica per cinque anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

### **ART. 13) Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;



- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente

### **ART. 14) Consiglio Direttivo: Competenze**

Il Consiglio Direttivo: ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci.
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
- Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere.
- Delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci).
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento.
- Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
- Ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione.
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

### **ART. 15) Presidente - Rappresentanza Legale**

Al Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea dei soci ordinari, compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

### **ART.16) Segretario e Tesoriere**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

### **ART. 17) Organo di Controllo e Revisione**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

## **ART. 18) Il Patrimonio e le Risorse Economiche**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
- b. Eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. Dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. Dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. Dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. Da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. Da contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. Da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. Da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ART. 19) Intramissibilità Quota Associativa**

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

## **ART. 20) Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs.117/2017.

## **ART. 21) I libri sociali e diritto consultazione dei soci**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

## **ART. 22) Bilancio Sociale e di Esercizio**

Entro il 31/12 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

L'Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso dell'anno successivo. Entro il mese di gennaio di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Compete all'Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo. L'Assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## **ART. 23) Amministrazione**

1. Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per l'attività dell'Associazione, sono gestite tramite conti correnti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i conti correnti sono intestati all'Associazione.
3. Tutti i mandati di pagamento, se ce ne fossero, (ivi compresi assegni tratti sui conti/correnti) devono essere firmati dal Presidente.
4. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **ART. 24) Rinvio alle leggi in materia di terzo settore**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

1. Il presente Statuto è conforme alle Leggi nazionali: 117/2017, alle Legge Regionale Siciliana n. 8 del 15/09/2005 n. 10 Ai sensi dell'art. n. 5, comma 4, del decreto assessoriale 1583/S3TUR del 27/07/2015, e successivamente ai sensi dell'art. n. 7 comma 2 decreto assessoriale n. 3512/S3TUR del 21 dicembre 2016.
2. Il presente Statuto, viene approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi a Gravina di Catania in Via del carabiniere,5, il 06/04/2023 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
3. Per la procedura di registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, redatto con scrittura privata, viene delegato il vice Presidente.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

Gravina di Catania, 06/04/2023

IL SEGRETARIO

*Emioldio Agata Maria*

IL PRESIDENTE

*Marcello Messimo*